



**ASSOCIAZIONE MIRAI ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI PER
LA GESTIONE D'IMPRESA**

STATUTO



Art.1

Denominazione, durata, sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. C.C., l'ASSOCIAZIONE "MIRAI", ASSOCIAZIONE DI INGEGNERI PER LA GESTIONE D'IMPRESA, con durata fino al 31/12/1992 con proroga a tempo indeterminato qualora oltre la metà dei soci aventi diritto al voto e oltre la metà dei soci fondatori che facciano ancora parte dell'Associazione non richieda lo scioglimento almeno tre mesi prima della scadenza. L'associazione ha sede nella provincia di Bologna, all'indirizzo che il comitato Direttivo si riserva di indicare.

Art.2

Scopi

Gli scopi essenziali dell'Associazione sono di tipo culturale, formativo e promozionale, nell'ambito emiliano-romagnolo, ma con possibilità di proiezioni anche in altre regioni, in una visione prevalentemente industriale, e più specificamente nelle aree tecnica, produttiva e della direzione generale. Sono pure di interesse per l'Associazione settori, anche, se non prettamente tecnici o produttivi o della direzione generale, affini o collegati ai precedenti o aventi con essi significative interazioni.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) studiare e promuovere opportune iniziative per la difesa, lo sviluppo e l'affermazione della professionalità dei soci;
- b) accrescere le conoscenze dei soci sulle realtà delle aziende regionali;
- c) valorizzare esternamente all' Associazione i soci e le loro specificità professionali;
- d) diffondere conoscenze ed esperienze utili a favorire la crescita delle aziende regionali, in una prospettiva che miri a conciliare le caratteristiche peculiari di tali aziende con gli sviluppi che saranno richiesti dalle crescenti necessità di internazionalizzazione derivanti dall'integrazione dei mercati (comunitari ed extra-comunitari);
- e) promuovere la formazione di managers ed aspiranti managers in relazione alle aree di interesse dell'Associazione.

Tali finalità potranno essere perseguite, sempre nel rispetto di regole di fedeltà, etiche e di correttezza, tra l'altro mediante incontri periodici tra i soci, visite in aziende particolarmente significative, organizzazione di convegni e giornate di studio, contatti con personalità del mondo Industriale, economico, universitario e politico, effettuazione di studi e ricerche relativamente ai settori di interesse ed alle connesse problematiche anche di carattere normativo, giuridico ed economico, stipulazione di convenzioni con enti o società per porre a disposizione dei soci servizi, strumenti o altri beni da utilizzare in relazione alla loro attività, collaborazione con riviste specializzate e giornali, creazione e diffusione di pubblicazioni. E' comunque espressamente escluso dallo scopo associativo l'esercizio della libera professione di ingegneria come tale tutelata dalle vigenti normative.

Art.3
Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Art.4
Soci ordinari

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di socio ordinario coloro che:

- a) abbiano domicilio e/o svolgano la propria attività prevalente in Emilia-Romagna;
- b) abbiano una particolare qualificazione nelle aree di interesse dell'Associazione;
- c) presentino adeguate garanzie di riservatezza, lealtà e correttezza;
- d) presentino le altre caratteristiche basilari rispondenti allo spirito ed agli scopi dell'Associazione.

Art.5
Soci onorari

Può essere nominato "socio onorario" dell'Associazione chiunque abbia acquisito particolari meriti nei campi di interesse dell'Associazione. Il socio onorario viene nominato su delibera unanime del Comitato Direttivo, su proposta di almeno due soci. Il socio onorario è esonerato dal pagamento delle quote associative, non può ricoprire cariche sociali e non ha diritto di voto in Assemblea.

Art.6
Ammissione

Le domande di ammissione come socio ordinario, alle quali dovrà essere allegato un curriculum del candidato e che dovranno essere controfirmate da almeno due soci presentatori, vengono sottoposte al Comitato Direttivo che, sentito il parere del Giurì, delibera per l'accettazione o per il rifiuto, senza necessità di motivazioni. L'adesione all'Associazione come socio (fondatore, ordinario o straordinario) comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento e le delibere che in base allo statuto saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione.

Art.7
Cessazione

Il socio ordinario e quello fondatore cessano di far parte dell'Associazione:

- a) per morte o dimissioni volontarie;
- b) qualora svolgano attività o assumano posizioni incompatibili con gli scopi dell'Associazione;
- c) per gravi motivi;
- d) qualora non versino le quote associative prescritte dopo due inviti rivolti a mezzo di lettere raccomandate a distanza di almeno due mesi l'una dall'altra.

Le dimissioni e la cessazione non escludono l'obbligo di corrispondere le quote di associazione già maturate.

Il socio onorario cessa di far parte dell'Associazione per i motivi indicati alle precedenti lettere a), b) o c) del presente articolo.

Art. 8
Quote di associazione e patrimonio

Il Comitato Direttivo determinerà annualmente eventuali quote di ammissione, quote annuali e quote straordinarie.
Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dalle entrate che all'Associazione derivino da manifestazioni, pubblicazioni, attività di consulenza ed ogni altra attività svolta o promossa dall'Associazione per gli scopi ad essa propri o attività non in contrasto con gli scopi dell'Associazione svolte per intenti di finanziamento, da ogni altro contributo che possa essere versato all'Associazione, nonché dai beni mediante tali introiti acquistati.

Art. 9
Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Tesoriere;
e) i Revisori dei Conti;
f) il Giuri.

Art. 10
Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria regolarmente costituita rappresenta tutti i soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega da un altro socio avente diritto di voto. Ogni socio può essere portatore di un massimo di due deleghe.
Il socio non in regola con il versamento delle quote associative non ha diritto di voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da persona designata dai presenti.
Il Presidente dell'Assemblea all'inizio della riunione indica un socio, ovvero un notaio, qualora se ne ravvisi l'opportunità, che funga da segretario.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci, in proprio o per delega. Qualora non fosse raggiunto il numero dei soci richiesto, l'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione anche nello stesso giorno, ma a non meno di un'ora da quella fissata per la prima. In seconda convocazione la costituzione dell'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto al voto. Le delibere dell'Assemblea vengono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente.
L'Assemblea ordinaria è convocata su decisione del Comitato Direttivo, del Presidente, o su richiesta al Presidente di almeno tre decimi dei soci che dovranno indicare gli argomenti da iscriversi

all'ordine del giorno.

La convocazione sarà effettuata a mezzo di lettera da inviare, con un anticipo di almeno quindici giorni riducibile a cinque in caso di particolare urgenza rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea, per posta raccomandata, o per facsimile, o con qualunque altro mezzo che attribuisca data certa. La lettera di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno, la data ed il luogo prescelti.

Art. 11 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata su decisione del Comitato Direttivo, del Presidente, o su richiesta al Presidente di almeno quattro decimi dei soci, che dovranno indicare gli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno. Valgono le stesse modalità di convocazione previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno, ma a non meno di un'ora da quella fissata per la prima, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci. Essa delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto, ma comunque subordinatamente al voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci fondatori che fanno ancora parte dell'Associazione.

Art. 12 Compiti delle Assemblee

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dell'attività e degli indirizzi dell'Associazione;
- b) la determinazione del numero dei Consiglieri del Comitato Direttivo;
- c) la nomina dei Consiglieri e la determinazione delle modalità di rimborso delle spese da essi sostenute in ragione della carica e degli eventuali emolumenti;
- d) la nomina dei Revisori dei Conti e dei membri dei Giuri;
- e) l'approvazione dei rendiconti di gestione, del programma di attività e dei bilanci preventivi delle gestioni annuali;
- f) ogni altro oggetto al suo esame e inerente all'attività dell'Associazione che non sia espressamente attribuito all'Assemblea straordinaria o al Comitato Direttivo.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- g) le delibere sulle modifiche dello statuto;
- h) le delibere sulla proroga, scioglimento, liquidazione dell'Associazione.

Art. 13 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo comprende da tre a quindici Consiglieri, nominati per la prima volta nell'Atto Costitutivo e in seguito eletti dall'Assemblea nell'ambito dei soci ordinari e fondatori, e nomina:

- a) un Presidente;
- b) un Vice Presidente;
- c) un Segretario;
- d) un Tesoriere.

Il Comitato dura in carica due anni sociali. Ogni Consigliere è

rieleggibile

consecutivamente per una volta sola.

Qualora il Comitato perda, durante il suo mandato, uno o più Consiglieri, per dimissioni o altre ragioni, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, fino al termine di detto mandato, con i soci non eletti nella precedente elezione dei Consiglieri che abbiano riscosso il maggior numero di voti. Tale sostituzione non può superare un numero pari a metà dei Consiglieri eletti nella precedente elezione. Qualora tale numero venga superato i Consiglieri rimasti in carica convocheranno sollecitamente l'Assemblea perché provveda alla sostituzione, fino al termine di detto mandato, dei Consiglieri venuti a mancare in aggiunta a quelli da sostituire come precisato sopra.

La carica di Consigliere si presume gratuita fino a contraria delibera dell'Assemblea.

Le nomine del Presidente e del Vice Presidente avverranno nell'ambito del Comitato Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione anche di fronte ai terzi, convoca l'Assemblea e il Comitato Direttivo.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella sua attività e ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario svolge mansioni di amministrazione e di coordinamento nell'ambito delle direttive a lui impartite dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Comitato Direttivo.

Redige ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione.

Il Tesoriere compila il rendiconto di gestione da sottoporre ai Revisori dei Conti e all'approvazione dell'Assemblea, cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione e dà il proprio parere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione. La carica di Segretario e quella di Tesoriere sono cumulabili l'una con l'altra.

Art. 14

Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è Investito di ogni più ampio potere, sia deliberativo sia esecutivo, in quanto non espressamente attribuito ad altri organi dell'Associazione. In particolare:

- a) convoca l'Assemblea e ne organizza e dirige l'attività;
- b) designa compiti specifici da affidare a singoli soci;
- c) delibera sulle ammissioni all'Associazione dei soci ordinari e onorari, sulle cessazioni dei soci dall'Associazione stessa e sui pareri espressi dal Giurì, in particolare delibera nel caso di cessazione di un socio ai sensi dell'art. 7, lettere b) e c);
- d) provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- e) determina le quote associative;
- f) delibera l'accettazione di contributi volontari e di donazioni, l'adesione ad altre associazioni, la partecipazione a congressi, ecc.;
- g) istituisce commissioni per lo studio delle diverse problematiche di interesse per l'Associazione scegliendone i componenti, preferibilmente, tra i soci, controllandone l'avanzamento dei lavori e decidendo le modalità di eventuale pubblicizzazione dei risultati.

Dopo la scadenza del proprio mandato, durante il tempo necessario per la nomina del nuovo Comitato Direttivo, il vecchio Comitato Direttivo resta in carica con poteri limitati alla gestione ordinaria.

Art. 15

Riunioni del Comitato Direttivo

Il comitato viene convocato dal Presidente in qualsiasi sede quando se ne ravvisi l'opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione deve avvenire con lettera spedita ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione.

In caso di urgenza il Comitato Direttivo può essere convocato telegraficamente

con preavviso di un solo giorno.

E' presieduto dal Presidente o, quando questi ne sia impossibilitato, dal Vice Presidente.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e sono comunque valide, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i Consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Comitato Direttivo vengono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dai Consiglieri presenti.

I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato' motivo, a tre riunioni consecutive o che nel corso dell'anno solare non partecipi, sempre senza giustificato motivo, a più di un terzo delle riunioni indette decade automaticamente dalla carica.

Art. 16

Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea in numero di due effettivi e almeno un supplente, non necessariamente soci, riferiscono ad essa sull'amministrazione dell'Associazione e controllano la sua attività finanziaria.

Art. 17

Giuri

I membri del Giuri, eletti dall'Assemblea nel numero di tre effettivi più almeno un supplente, non necessariamente soci:

a) esaminano i casi di cessazione di cui all'art. 7, lettere b) e c), e comunicano i loro pareri conclusivi al Comitato Direttivo;

b) conciliano le eventuali controversie tra i soci e gli organi dell'Associazione.

Il Giuri ha la facoltà di effettuare azioni conoscitive e delibera inappellabilmente eventuali azioni sanzionatorie a carico del socio ritenuto responsabile di comportamenti non conformi allo spirito ed allo statuto dell'Associazione, graduate fino alla proposta di espulsione del socio dall'Associazione.

Svolge inoltre tutti gli altri compiti che l'Assemblea o il Comitato Direttivo ritengano opportuno affidargli.

Art. 18 **Elezioni**

I Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i membri del Giuri sono eletti dall'Assemblea con votazione a schede segrete, salvo che l'elezione non avvenga per acclamazione. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 19 **Gestione ed esercizio**

La gestione del patrimonio dell'Associazione è affidata al Tesoriere a norma dell'art. 13. Il rendiconto di gestione, vistato dai Revisori dei Conti, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria nella seduta annuale.

Art. 20

Scioglimento dell'Associazione e liquidazione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione avviene:

- a) ai sensi dell'art. 1;
- b) per volontà dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera la liquidazione nomina i liquidatori e ne determina i poteri.

E di competenza dell'Assemblea straordinaria la devoluzione delle somme che eventualmente siano in eccedenza, escluso qualsiasi riparto tra i soci.

Art. 21

Cariche iniziali

Per la prima volta le cariche sociali vengono attribuite in sede di atto costitutivo.

Art. 22

Riserva di legge

Per quanto altro qui non espressamente stabilito saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni contenute nel titolo II del libro I del Codice Civile.

F. to Guglielmo Mario Anastasi

F. to cagnolati Davide

F. to Paolo Capelli

F. to Carlo Casteliari

F. to Giorgio Garimberti

F. to Giancarlo Pifferi

F. to Silvano Grassilli

F. to Mario Venditti

F. to Ugo Veronesi Notaio.

